



ATTO N. 660

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 697 del 21/06/2016)

**“RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 29/06/2016*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 29/06/2016



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 697 DEL 21/06/2016

OGGETTO: Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Presidente Catuscia Marini avente ad oggetto: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 17 giugno 2016 prot. n. 0129942-2016;

Preso atto del parere da parte del Collegio dei Revisori dei conti reso con nota prot. 0006839 del 21 giugno 2016;

Considerato che è decorso inutilmente il termine per rendere il parere del CAL richiesto con nota del 9/6/2016 prot. n. 122662 ricevuta dal CAL Umbria nella medesima data;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015"

RELAZIONE

Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nell'anno di riferimento, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato in sede di programmazione; esso si compone del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico.

Il conto del bilancio rappresenta il documento che, con riferimento al bilancio annuale di previsione, riporta le risultanze contabili delle entrate e delle spese avvenute nell'anno e fornisce, secondo le regole della contabilità finanziaria, dimostrazione del rispetto della gestione autorizzatoria delle previsioni del bilancio annuale del quale ricalca la medesima struttura; nel dettaglio, il conto del bilancio espone analiticamente per ogni entrata e ogni spesa:

- le operazioni di gestione per le quali si è completato nell'esercizio il sottostante ciclo finanziario;
- le operazioni di gestione dei residui rivenienti da cicli finanziari avviati e non conclusi in esercizi precedenti;
- i movimenti di cassa;
- i residui esistenti a fine gestione, sia sorti dalla gestione degli stanziamenti di competenza dell'anno che provenienti dagli esercizi precedenti;
- le variazioni intervenute rispetto alle previsioni, evidenziando le eventuali maggiori o minori entrate e le maggiori o minori spese, nonché le variazioni della consistenza dei residui.

Il conto del bilancio si completa con la dimostrazione del risultato di amministrazione che fornisce una rappresentazione sintetica degli effetti della gestione finanziaria.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi di esercizio individuati apportando, ai dati finanziari esposti nel conto del bilancio, i necessari correttivi al fine di comporre la dimensione non numeraria del risultato economico.

Per quanto riguarda la procedura di formazione del rendiconto e in relazione al vigente quadro normativo, si evidenzia che l'art. 89 della L.R. 13/2000 stabilisce che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il rendiconto generale corredato oltre che del relativo disegno di legge, dai seguenti allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'art. 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- c) i rendiconti degli enti di cui all'art. 52.

In merito alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, si segnala che l'art. 101 quater, inserito dalla L.R. 19 dicembre 2012, n. 24, stabilisce al comma 1 che *"Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale di cui all'articolo 84, comma 3, lettera b) e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa."* Il successivo comma 3 dispone che *"La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 2 sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, nei casi di motivata urgenza di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge."*

Il procedimento di formazione del presente DDL deve, altresì, tenere conto delle disposizioni della L.R. 16 dicembre 2008, n. 20, così come modificata dalla L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, avente ad oggetto "Disciplina del Collegio delle Autonomie locali. In particolare, l'art. 2,



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1 del citato provvedimento dispone che *"Il CAL, ai sensi dell' articolo 29 dello Statuto regionale , esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio:*

[omissis]

b) sul disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione;

[omissis]"

Circa le modalità procedurali da seguire per il rilascio del succitato parere, al successivo art. 3 si stabilisce che *"(Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL)*

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di uno degli atti di cui all' articolo 2, comma 1 , trasmette l'atto al CAL richiedendo il parere di cui al medesimo articolo 2 , salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 7.

2. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 sugli atti di cui all' articolo 2, comma 1 , lettere a) e c) o dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a) . Sugli atti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b) , il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I termini di cui al comma 2 , nei casi di urgenza, sono ridotti fino alla metà su motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, si prescinde dal parere del CAL. Il parere reso oltre il termine, ma comunque prima della conclusione dell'esame dell'atto da parte della Commissione consiliare, assume valore di osservazioni che possono essere considerate e valutate dalla stessa Commissione.

5. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva degli atti di propria competenza tra quelli di cui all' articolo 2, comma 1 , può richiedere il parere al CAL. In tal caso, il CAL rende il parere entro i termini di cui al comma 2 , salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di avvalersi della riduzione di tali termini fino alla metà, nei casi di urgenza e ferma la necessità di motivazione, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.


6. Decorso inutilmente il termine per rendere il parere del CAL richiesto ai sensi del comma 5 , la Giunta regionale può deliberare in via definitiva.

7. Nei casi in cui la Giunta regionale chiede il parere al CAL ai sensi del comma 5 , unitamente all'atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione, trasmette alla medesima Assemblea anche il parere del CAL, ove reso, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della Giunta regionale, oppure, nel caso di inutile decorso dei termini per rendere tale parere, ne informa l'Assemblea legislativa. [omissis]"

Ciò stante, si fa presente che con deliberazione ordinaria di giunta n. 630 del 07/06/2016, si è provveduto a preadottare il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015. Il formale invio della citata deliberazione è avvenuto con note prot. 123096 del 10/06/2016, pervenuta al Collegio dei revisori dei Conti il medesimo giorno, e prot. 122662 del 09/06/2016 ricevuta dal CAL Umbria in data 09/06/2016.

Per quanto concerne il rilascio del parere del CAL Umbria, si specifica che è decorso inutilmente il termine di venti giorni previsto dal citato articolo 3, comma della L.R. 16 dicembre 2008, n. 20, così come modificata dalla L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, termine ridotto della metà come richiesto dal punto 3 della deliberazione ordinaria di giunta n. 630 del 07/06/2016.

Per quanto attiene il parere del Collegio dei revisori dei conti, si evidenzia che con nota prot. n. 0006839 del 21 giugno 2016 è stata trasmessa la relazione sul Rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2015, esposta nell'Allegato Z al Rendiconto generale. Il Collegio ha rilasciato parere favorevole all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Inoltre, a partire dal primo gennaio 2015, decorrono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 118/2011, come recentemente integrato dal D.Lgs. 126/2014, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Come previsto dall'articolo 11, comma 12 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nel 2015 gli enti adottano gli schemi di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali affiancano quelli previsti dalla nuova normativa contabile, che svolgono funzione conoscitiva.

Per quanto riguarda in specifico il rendiconto 2015 a fini conoscitivi, per gli enti, che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3 comma 12 (adozione della contabilità economico patrimoniale, unitamente al piano dei conti integrato e al bilancio consolidato rinviata al 2016), non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

Al fine di elaborare il bilancio di previsione a carattere conoscitivo e il rendiconto 2015 a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione autorizzatorio e al rendiconto predisposto secondo lo schema vigente nel 2014, è stato necessario provvedere alla riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Dlgs 118/2011.

Per quanto riguarda le entrate (art. 15) la nuova classificazione è prevista secondo i successivi livelli di dettaglio:

- a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

Le spese (art. 14) si articolano in:

a) missioni. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario.

Rispetto alla classificazione del bilancio regionale, prevista dagli articoli 9 e 10 del Decreto legislativo 76 del 2000 e specificate dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 40 del 2001 si rilevano le seguenti differenze:

- 1) le entrate sono suddivise per 9 titoli (8° non utilizzato) anziché per 6 titoli precedentemente definiti, con modifiche anche di contenuto.
- 2) le spese sono suddivise in missioni e programmi, come precedentemente specificato, al fine di realizzare l'omogeneità degli schemi di bilancio per tutti gli enti coinvolti. Lo schema di bilancio, per la parte spesa, fino al 2015 è diversificato per ogni Regione, salvo che per le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione. I programmi si articolano poi in titoli di spesa e in macroaggregati come previsti dal piano dei conti. I titoli di spesa passano da 4 a 7 (6° non utilizzato).

La Regione Umbria si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 3, comma 12, cioè di rinviare la contabilità economico patrimoniale, unitamente al piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato al 2016, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 21 dicembre 2015, ma, già dal 2015, ha utilizzato le codifiche previste per la transazione elementare secondo la struttura definita dall'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011.

Si precisa, da ultimo, che sono state effettuate le correzioni dei refusi presenti nella pagina 30 della relazione della Giunta regionale allegata al d.d.l., giusta deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2016, n. 630.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015"

**Art. 1.****(Oggetto)**

1. E' approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.**(Entrate di competenza del conto del bilancio 2015)**

1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extra tributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2015, ammontano a complessivi € 2.857.738.862,84, di cui riscosse € 2.167.126.394,95 e rimaste da riscuotere € 690.612.467,89.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 3.****(Spese di competenza del conto del bilancio 2015)**

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2015 ammontano a complessivi € 2.793.273.156,41 di cui pagate 2.191.807.674,07 e rimaste da pagare € 601.465.482,34.

Art. 4**(Residui attivi e passivi di competenza accertati alla chiusura dell'esercizio 2015)**

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a. somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 690.612.467,89;

b. somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 601.465.482,34.

Art. 5**(Residui attivi degli esercizi 2014 e**

segue atto n. *697* del *21.08.2016*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**precedenti)**

1. I residui attivi degli esercizi 2014 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, risultano stabiliti in € 1.105.480.682,83 di cui:

- a. riscossi durante l'anno 2015 € 582.430.788,71;
- b. rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015 € 523.049.894,12.

Art. 6**(Residui passivi degli esercizi 2014 e precedenti)**

1. I residui passivi degli esercizi 2014 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, risultano stabiliti in € 970.042.083,14 di cui:

- a. pagati durante l'anno 2015 € 377.882.931,30;
- b. rimasti da pagare al 31 dicembre 2015 € 592.159.151,84.

Art. 7**(Risultato di amministrazione)**

1. Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinato nell'importo di € 107.310.187,03, come evidenziato dai

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

seguenti dati:



- a. fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio € 253.701.662,32;
- b. residui attivi per un totale di € 1.213.662.362,01, di cui:
 - della competenza dell'esercizio 2015 € 690.612.467,89
 - degli esercizi 2014 e precedenti € 523.049.894,12
- c. residui passivi per un totale di € 1.193.624.634,18, di cui:
 - della competenza dell'esercizio 2015 € 601.465.482,34
 - degli esercizi 2014 e precedenti € 592.159.151,84
- d. fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 69.769.955,85;
- e. fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 96.659.247,27.

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è determinato nell'importo di € 222.232.842,30 di cui:

- a. Fondo anticipazione liquidità €

segue atto n.

097


del

21.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

29.089.453,01;

- b. debito autorizzato e non contratto
€ 193.143.389,29.

**Art. 8****(Conto di tesoreria)**

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2015 presenta i seguenti dati finali:

a. fondo di cassa al 1° gennaio 2015 € 73.835.084,03;

b. riscossioni per un totale di € 2.749.557.183,66, di cui:

- in conto competenza € 2.167.126.394,95;

- in conto residui attivi € 582.430.788,71;

c. pagamenti per un totale di € 2.569.690.605,37, di cui:

- in conto competenza € 2.191.807.674,07;

- in conto residui passivi € 377.882.931,30;

d. fondo di cassa al 31 dicembre 2015 € 253.701.662,32.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 9****(Conto del patrimonio)**

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2015, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a. attività:


1. immobilizzazioni € 422.925.694,62
2. attivo circolante € 1.471.914.759,24

totale attività € 1.894.840.453,86

b. passività:

1. patrimonio netto € 572.814.251,15
2. fondi per rischi ed oneri €
30.446.739,76
3. debiti € 1.289.078.257,97
4. ratei e risconti € 2.501.204,98

totale passività € 1.894.840.453,86

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 10****(Conto economico)**

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2015, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a. proventi della gestione propria €
1.926.850.915,95

b. costi della gestione propria €
1.813.671.736,80

risultato della gestione propria (a-b) €
113.179.179,15

c. proventi da contributi e trasferimenti €
383.431.741,50

d. costi della gestione vincolata €
300.627.754,05

risultato della gestione vincolata (c-d) €
82.803.987,45

risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d)
€ 195.983.166,60

e. proventi ed oneri finanziari €
(24.162.884,46)

f. proventi ed oneri straordinari €

segue atto n. 697


del

21.08.2016

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(397.337.578,01)

risultato economico dell'esercizio (a-b)+(c-d)+e+f € (225.517.295,87)

**Art. 11****(Allegati)**

1. Al Rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

a. la relazione della Giunta regionale (Allegato Q);

b. il rendiconto degli enti di cui all'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle Appendici da R1 a R6, di seguito indicate:

- Appendice R1 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Esercizio 2014;
- Appendice R2 - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (A.T.E.R.) - Esercizio 2014;
- Appendice R3 - Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nella dorsale appenninica
umbra (CEDRAV) – Esercizio
2014;

- Appendice R4 – Centro per le
pari opportunità (CPO) –
Esercizio 2014;
- Appendice R5 – Agenzia
Forestale regionale - Esercizio
2014;
- Appendice R6 – Azienda
vivaistica regionale Umbraflor -
Esercizio 2014;



c. i bilanci di esercizio delle società a
partecipazione finanziaria della
Regione, di cui all'articolo 52, comma
5, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui
dati riassuntivi sono esposti nell'
appendice RA di seguito indicata:

- RA) Umbria TPL e Mobilità
S.p.A. – esercizio 2014;

d. Il prospetto dei dati SIOPE e delle
disponibilità liquide, previsto dall'art.
77-quater, comma 11 del D.L. 25
giugno 2008 n.112 convertito con
Legge 6 agosto 2008, n. 133 e
dall'art.2, comma 1, del DM MEF 23
dicembre 2009 n. 38666 (Allegato S);

e. Il prospetto relativo all'art. 41, comma
1, denominato "attestazione dei tempi
di pagamento", del D.L. 24 aprile
2014, n. 66, convertito con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014,
n. 89(Allegato T);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- f. Il Rendiconto con funzione conoscitiva ai sensi art. 11 comma 12 d.lgs. 118/2011 (Allegato U);
- g. La Relazione ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto del ministero dell'economia e finanze 23/12/2009 n. 38666 (Allegato V).
- h. La relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria (Allegato Z).



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Note di Riferimento

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11, è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. n. 34 del 16/07/2014), 28 novembre 2015, n.17 (in B.U.R. n.61 del 27 novembre 2015) e 11 aprile 2016, n.5 (in B.U.R. n.17 del 13 aprile 2016).

Nota all'art. 7, comma 1, lett. e):

- Il testo dell'art. 3, comma 4 e 49 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" è il seguente:
Art. 3 Principi contabili generali e applicati In vigore dal 20 giugno 2015

Omissis. 4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Art. 49. Fondi speciali In vigore dal 12 settembre 2014

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. 2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. 4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa. 5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

Note all'art. 11: — Il testo degli artt. 52, commi 4 e 5, 84, comma 3, e 88 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente: «Art. 52 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione) Omissis. 4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87. 5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 84 (Definizione e contenuti) Omissis. 3. Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto;
- d) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52.

Art. 88 (Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.».

- La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante "Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)" (pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1998, n. 20), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 16 luglio 2001, n. 17 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36), 31 ottobre 2007, n. 29 (in B.U.R. 7 novembre 2007, n. 48), 30 marzo 2011, n. 4 (in B.U.R. SS n. 2 al n. 15 del 31/03/2011), 2 aprile 2015, n. 10 (in B.U.R. n. 19, S.o. n. 1 del 08/04/2015);

- la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante "Norme sul diritto allo studio universitario" (pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2006, n. 16), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 5 marzo 2009, n. 4 (in S.Str. n. 2 al B.U.R. n.10 del 06/03/2009) e 12 febbraio 2010, n. 9 (in B.U.R. n. S.str. n. 3 al n. 8 del 17/02/2010);

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative." è pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2011 n. 61 supplemento ordinario n. 1, modificata ed integrata con leggi regionali: 4 aprile 2012, n. 7 (in S.Str. n. 2 al B.U.R. n. 15



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del 05/04/2012), 18 ottobre 2013 , n. 27 (in B.U.R. n. 48 del 23/10/2013), 7 agosto 2014 , n. 16 (in S.O. n.1 al B.U.R. n. 39 del 13/08/2014), 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. n. 61 del 30/12/2014), 2 aprile 2015, n. 10 (in B.U.R. n. 19, S.o. n. 1 del 08/04/2015), 9 aprile 2015, n.12 (in S.O. n.2 al B.U.R. n.21 del 15/04/2015) e 26 novembre 2015, n.17 (in B.U.R. n.61 del 27/11/2015);

- legge regionale n. 24 del 18 Aprile 1990 "Istituzione del Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV)" Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 02/05/1990;

- la legge regionale 15 aprile 2009 , n. 6 "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria" pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 22/04/2009, modificata ed integrata con leggi regionali: legge regionale 30 marzo 2011 , n. 4 (in n. S.str. n. 2 al B.U.R. n. 15 del 31/03/2011) e legge regionale 4 aprile 2012 , n. 7 (in S.Str. n. 2 al B.U.R. n. 15 del 05/04/2012);

- legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante "Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)" (pubblicata nel B.U.R. 3 luglio 2002, n. 29), è stata abrogata con legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 recante Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER regionale (pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36);

- il Decreto della Giunta Regionale dell'Umbria n. 1551 del 23/12/2013 e il DPGR n. 21 del 04/03/2014 con il quale è stato nominato Amministratore Unico dell'Azienda Vivaistica Regionale UmbraFlor (Ente Pubblico Economico);

- Il testo dell'art. 77-quater, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 è il seguente: "Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite,



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE." - Il testo del art.2, comma 1, del DM MEF 23 dicembre 2009 n. 38666 è il seguente: "Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide."





Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI
GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

OGGETTO: Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario
2015

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 21/06/2016

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coord.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.

Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coord.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini

OGGETTO: Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2015

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 21/06/2016

Presidente Catuscia Marini

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 21/06/2016

Presidente Catuscia Marini

Perugia, li 29 GIU. 2016
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n.

607 del 21.06.2016